

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui Legge 28 marzo 2014 n. 50 art.3 “Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all’evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 2 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile” e Legge 26 giugno 2014, n. 93

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

A fronte degli eventi alluvionali che in data 17 e 19 gennaio 2014 hanno interessato alcuni Comuni dell’Emilia già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e degli eventi atmosferici che hanno interessato dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 alcuni Comuni del Veneto, il comma 2 bis dell’articolo 3 della Legge 50/14 come da ultimo modificato dalla Legge 93/14 dispone che:

- i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in **Emilia, nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro ed in Veneto, nei comuni di cui all’allegato 1 bis della legge 50/14, nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e nei comuni di Ferrara e Mantova nonché, ove risulti l’esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnuovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la sospensione, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale;**
- le Banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, circa la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione;
- qualora la Banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2015, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il **31 agosto 2014**.

Sarà possibile richiedere la sospensione **fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 dell’addebito:**

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all’operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dall'impresa mutuataria in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).